

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 23 - 17223/2018

**OGGETTO: COMUNE DI TRAVES - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Traves, con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2018, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 792 del 22 giugno 2018, pervenuto in data 25/06/2018, ns prot. n. 76311, ai sensi del comma 5, art. 17 L.R. n. 56/77, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. VP_019/2018)

dato atto che il Comune di Traves **non** è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di Traves a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 aprile 2018, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Traves, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, anticipando la Variante di Revisione Generale allo studio, interviene su un'area soggetta a Piano Particolareggiato, avente superficie complessiva di mq 3.268, nella quale sono previsti i seguenti servizi:

- "Sv2" (*verde pubblico*);
- "Si" (*area per l'istruzione*);
- "Sp" (*area per parcheggio pubblico*)

A seguito delle modifiche proposte, le aree assumono la seguente definizione:

- area "ASC" per *servizi pubblici di interesse comune* (area per attrezzature a servizio di Associazioni (Proloco));

- area “Sv2” verde pubblico;
- area “Sp12” parcheggio pubblico;
- sede nuovo percorso pedonale di proprietà comunale in sostituzione al sentiero pedonale in Frazione Perini (sempre di proprietà comunale);

L’Amministrazione Comunale, in merito all’assoggettamento a Piano Particolareggiato dell’area a servizi pubblici, oggetto di Variante, dichiara non necessario l’avvio dello strumento attuativo del Piano Regolatore vigente.

La Variante prevede inoltre l’area “Si” a servizi per l’istruzione, posta in Frazione Villa, con entrostante fabbricato esistente, con superficie di mq 207.

La documentazione di Variante **non** verifica la compatibilità acustica delle modifiche con il **Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.)**; **verifica, invece, le condizioni di rischio idrogeologico delle zone interessate.**

(Cfr: Relazione Illustrativa)

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2018**, di adozione della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente:

- **non contiene** l’elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- **non contiene** “il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al **complesso delle varianti parziali precedentemente approvate** e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”, così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **non contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77: “Le Varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della **città metropolitana**, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse”;

dato atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha trasmesso il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai soggetti con competenza ambientale (SCA) interessati, tra i quali il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, in data 2 maggio 2018 prot. n. 526 del 28/04/2018;

dato atto che, il citato Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia ambientale, non ha formulato alcun parere in merito;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitan;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

visto il Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 329-16657 del 12/07/ 2018;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Traves, adottato ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2018, le seguenti osservazioni:

- a) si segnala che la deliberazione di adozione della Variante, **non contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e cioè *“Le Varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse”*;
- b) gli atti sopra richiamati, devono pertanto riportare, fedelmente, la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante stessa è classificabile come Parziale, ai sensi del comma 7 dell'art. 17, della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. il quale recita: *“... la deliberazione di adozione della Variante contiene ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti Parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga”*. Inoltre, i contenuti sopraindicati, devono essere indicati nell'ordine e con la dicitura dettata dalla L.U.R., **anche se non oggetto di modifiche**. Sarà, pertanto necessario, nel caso in esame, adeguare l'**atto di approvazione del Progetto Definitivo** della Variante Parziale n. 2, a quanto precede;
- c) per quanto riguarda il processo di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la deliberazione di adozione, tra gli elaborati di Variante riporta il *“Documento Tecnico di Verifica”* e l'indicazione della trasmissione dello stesso ai soggetti con competenza ambientale (ARPA, Soprintendenza BAC e Città Metropolitana-Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale), al fine di ottenere i relativi pareri. Il citato documento, si conclude invece, con la proposta di esclusione dall'assoggettamento alla Valutazione. Si ricorda al Comune, in quanto *“Amministrazione proposta all'approvazione del piano”* e di *“Ente competente in materia ambientale”*, che il giudizio in merito all'assoggettamento o all'esclusione dalla V.A.S. deve essere espresso, previa valutazione dei pareri ricevuti dagli Enti citati, dall'Organo Tecnico Comunale (istituito ai sensi dell'art. 7, L.R. 40/1998), di cui all'articolo 3 bis, comma 7 della L.R. 56/1977;
- d) in merito alle procedure di Valutazione Ambientale (VAS), si rimanda, ai fini della corretta acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) ai contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*. Si evidenzia, tra l'altro, che per le varianti Parziali, optando per la procedura di cui alla lettera j.1. *Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti Parziali al PRG della citata deliberazione, al fine di pervenire all'ottenimento del parere previsto dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 “... in merito alle condizioni di classificazione come parziale ..., al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati ... ”* occorre trasmettere la deliberazione di adozione e la documentazione di Variante ed il Documento di Verifica, congiuntamente al **Servizio**

Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica e al Servizio Tutela e Valorizzazioni Ambientali (*in qualità di Soggetto con competenza ambientale*);

- e) con riferimento alle variazioni proposte, in linea generale si ricorda all'Amministrazione Comunale la necessità, che le stesse siano supportate da **motivazioni di interesse pubblico**:
- la documentazione allegata, non esplicita alcuna necessità in merito all'eliminazione del sentiero comunale (tra l'altro, parrebbe essere riconosciuto percorso storico di collegamento tra le Frazioni) ed il conseguente riposizionamento dal lato opposto dell'area; né alcuna indicazione relativa alla gestione del sedime comunale del sentiero, successivamente allo spostamento; si segnala, con spirito collaborativo, l'applicazione, nell'**eventuale cessione a terzi di aree comunali**, il ricorso alla procedura di cui all'art. 16 bis "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*" della L.R. 56/77 s.m.i.;
 - per quanto riguarda le modifiche alle aree a servizi pubblici, la documentazione della Variante le indica assoggettate, per la loro attuazione a Piano Particolareggiato. **L'Amministrazione Comunale, dichiara, genericamente, "non necessario l'avvio dello strumento attuativo del Piano Regolatore vigente"**, senza fornire alcuna informazione e/o motivazione a riguardo (ad es. estensione del perimetro, aree interessate, norme di attuazione ecc ...); si ricorda che, qualora l'assoggettamento a Piano Particolareggiato, non sia ritenuto più necessario, occorre procedere all'eliminazione dello stesso o all'individuazione di uno strumento esecutivo differente, applicando le opportune procedure di Variante al PRGC vigente, previste dalla L.R. 56/77;
 - per quanto attiene l'individuazione della nuova area a servizi "*Si*", qualora la stessa non ricadesse su area di proprietà pubblica, si ricorda l'applicazione dell'articolo 11 del D.P.R. 327/2001, finalizzato all'applicazione dei vincoli preordinati all'esproprio;
- f) la documentazione di Variante presenta alcune **carenze formali**, da definirsi in sede di approvazione del Progetto Definitivo, si rileva in particolare:
- la "*Relazione Illustrativa*" **non contiene** la verifica di compatibilità con i piani sovracomunali, presente invece nella documentazione di verifica di VAS; tali informazioni devono trovarsi in entrambi i documenti, a maggior ragione nell'allegato dei contenuti urbanistici, previsti dall'articolo 14 della L.R. 56/77 "*Elaborati del Piano Regolatore Generale*" e costituenti, di fatto la Variante al PRGC vigente. E' altresì necessario, che la citata Relazione contenga anche gli elaborati grafici (anche per stralci) delle proposte in Variante, al fine di una maggiore comprensione degli interventi;
 - gli elaborati di Variante devono riportare il riferimento alla deliberazione di adozione, il timbro del Comune, le firme del Sindaco, del Segretario Comunale, del Responsabile del Procedimento e dei professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), l'indicazione di Città Metropolitana di Torino in luogo di Provincia, in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;

- la Variante, ai sensi del comma 4, articolo 5, L.R. 52/2000, non contiene la verifica e l'eventuale revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale; si ricorda che la citata verifica, deve essere resa per ogni modifica proposta;
- g) alla luce di quanto precede, considerata la carenza di documentazione grafico/descrittiva del provvedimento in esame, si ricorda, che la "**variante parziale**" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante** nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, **requisiti formali e di chiarezza** che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- h) con riferimento a quanto sopra, le modificazioni introdotte, così come sommariamente illustrate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), si demanda al Comune la verifica puntuale da **evidenziarsi espressamente nella "Relazione Illustrativa" ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 delle N.d.A. del citato PTC2;**
- i) si ricorda, l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di controdedurre motivatamente, nella Deliberazione di approvazione della Variante, ai rilievi contenuti nel presente provvedimento;
2. **di dare atto** che, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Traves la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 13 luglio 2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
Ing. *Giannicola Marengo*
(F.to in originale)